

## REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINATE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE SUPREMA DI CASSALISNE

PRIMA SEZIONE CIVELE

Composta dagli Ill.mi Sag.ri Magistrati

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI

Presidente

Oggetto: adozione in casi particolari; impugnazione; genitore del minore

Dott. Mario

ADAMO

Consigliere

adottando; legittimazione.

Dott. Francesco

**FELICETTI** 

Consigliere R.G. 26956/07

Dott. Giuseppe

SALME!

Consigliere

cron. 17445

Dott. Stefano

SCHIRO'

Rel. Consigliere

Ud. 22.05.2008

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.D.Z.Z.M.

elettivamente domiciliata

in Roma, via Sestio Calvino 33, presso l'avv. Luciana Cannas, che la rappresenta e difende per procura in atti,

- ricorrente -

#### contro

Z.M.M.

eM.C.

elettivamente

domiciliati in Roma, viale Gottardo 21, presso l'avv. Maria Di Sciullo, che li rappresenta e difende per procura in atti ,

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2777 della Corte di appello di Roma in data 20 giugno 2007.

1259

 $i \gamma$ 



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per i controricorrenti, l'avv. Maria Di Sciullo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con sentenza n. 2777 del 20 giugno 2007 la Corte di appello di Roma

dichiarava inammissibile l'appello proposto da Z.M.B.Z.
nei confronti di M.Z. e C.M. , avverso la
sentenza del 3 ottobre 2006, resa inter partes dal Tribunale per i Minorenni
di Roma, con la quale era stata dichiarata, ai sensi dell'art. 44, comma 1,
lett. b) della legge 1983/184, l'adozione da parte di M.Z.
minore C.M.M., figlio naturale del coniuge C.M.
malgrado la contrarietà della stessa B.Z. , madre naturale del
minore.
II. A fondamento di tale decisione, la Corte di appello di Roma affermava
che l'appellante era carente di legittimazione, in quanto aveva agito in
proprio e non quale legale rappresentante del minore adottando. In
particolare, la Corte di merito osservava che la B.Z. aveva
incentrato l'impugnazione su motivi che attenevano alla sua persona, come
la doglianza concernente la valutazione della sua opposizione alla richiesta
di adozione, la pretesa strumentalità dell'istanza di adozione della Z.
al fine di raggiungere l'intento di interrompere ogni rapporto tra il minore e
la madre naturale, lo stato di frustrazione da lei subito a seguito





dell'affidamento del bambino al padre e dell'adozione da parte della di lui moglie, mentre appariva estranea alla materia del contendere l'invocata titolarità della potestà sul minore, da riconoscersi anche al genitore non affidatario in forza della novella introdotta con la legge n. 54 del 2006.

Avverso tale sentenza la B.Z. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resistono con controricorso M.Z.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la B.Z. - denunciando violazione e falsa

applicazione dell'art, 100 c.p.c. e degli artt. 56 della legge 1983/184 e 313 c.c., nonché erronea e contraddittoria motivazione - censura la sentenza impugnata per aver escluso la sua legittimazione all'impugnazione e deduce di aver addotto motivi di impugnazione non di carattere personale, ma attinenti all'esclusivo interesse del minore, ispirandosi alle perplessità manifestate ed ai problemi sollevati dal consulente tecnico d'ufficio. La ricorrente conclude la censura formulando, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: <<Se la ricorrente Z.M.B. madre naturale non affidataria del minore C.M.M. non decaduta dalla potestà genitoriale, è legittimata ex art. 56 L. 184/83 a proporre impugnazione nell'interesse del minore, come si rileva dal contenuto del reclamo, da cui si evince che la ricorrente ha agito nell'esclusivo interesse del figlio, e se la Corte di appello ha errato nel ritenere come motivi propri della ricorrente quelli dedotti a sostegno del reclamo>>.

2. Con il secondo motivo la B.Z. lamenta omessa motivazione

W



in ordine alle doglianze sollevate con i motivi di reclamo di cui ai nn. 2 e 4, con i quali era stata denunciata erronea ed omessa motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione dell'interesse del minore ed era stato richiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di natura psicologica.

### 3. Il primo motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) della legge 1983/184, come sostituito dall'art. 25 della legge 2001/149, il minore può essere adottato, anche quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, comma 1, della stessa legge 1983/184 (adozione in casi particolari), qualora l'adozione sia richiesta dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge.

A norma dell'art. 313, comma 2, c.c. - sostituito dall'art. 30 della legge 1001/149 ed espressamente richiamato, anche per l'adozione dichiarata ex art. 44, comma 1, lett. b) della legge 1983/184, dall'art. 56, ultimo comma, della medesima legge 1983/184 - contro la sentenza che pronuncia sull'adozione possono proporre impugnazione l'adottante, il pubblico ministero e l'adottando, ma non anche i genitori dell'adottando, che pure, secondo il disposto dell'art. 56, comma 3, della citata legge 1983/184, devono prestare l'assenso all'adozione.

La Corte di appello di Roma, dopo aver ricordato che l'interpretazione giurisprudenziale della norma - confermata anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 401 del 1999 - «ha esteso la legittimazione ad impugnare la sentenza di adozione ai genitori solo quando essi agiscano in qualità di legali rappresentanti del minore adottando e, quindi, non iure

W



proprio>>, ha tuttavia precisato che <<la normativa in materia di adozione dei minori in casi particolari richiede per procedere all'adozione l'assenso dei genitori naturali dell'adottando come espressione di volontà non condizionante>> (artt. 46 e 56 della citata legge 1983/184) <<e che la sola richiesta di assenso non vincolante non consente l'attribuzione della qualifica e della posizione di parte al genitore naturale nel procedimento di adozione in casi particolari>>.

- 3.1. L'assunto della Corte di merito non può essere condiviso, alla luce dell'orientamento espresso, nella sentenza n. 401 del 1999, dalla Corte costituzionale, la quale - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., dell'art. 56, comma 4, della legge 1983/184, in relazione all'art. 313 c.c., nella parte in cui non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati a impugnare il provvedimento di adozione in casi particolari - ha precisato che una lettura adeguatrice della norma in esame impone di includere i genitori del minore tra i soggetti legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una interpretazione conforme a Costituzione, poiché <<negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti che in quanto esercenti la potestà genitoriale non possono non essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi particolari>>.
- 3.1.1. Questa Corte, sulla scia della linea interpretativa espressa nella richiamata sentenza della Corte costituzionale, ha già affermato che il genitore non affidatario, purché non decaduto dalla potestà di genitore, è





legittimato a impugnare ex art. 313 c.c., anche se solo nella veste di rappresentante del figlio minore e per far valere un interesse di questo e non iure proprio, il provvedimento che pronuncia sull'adozione «posto che in più occasioni il legislatore (artt, 155, 317, 317 bis cod. civ.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio» (Cass. 1997/8015; 2002/9689). Da tali argomentazioni, il citato orientamento giurisprudenziale, espressamente richiamato dalla Corte di appello a fondamento della propria decisione, ha tratto – con valutazione da cui però il collegio dissente - l'ulteriore conseguenza che «la sola richiesta di un assenso non vincolante non consente l'attribuzione della qualifica e della posizione di parte al genitore naturale nel procedimento di adozione in casi particolari» (cfr., in particolare, Cass. 2002/9689, in motivazione).

In realtà, l'attribuzione al genitore del minore adottando (anche se non affidatario e purché non decaduto dalla potestà di genitore) della veste di rappresentante del figlio minore, che lo legittima ad impugnare il provvedimento che pronuncia sull'adozione, è incompatibile, sotto un profilo logico-giuridico, con la negazione al medesimo soggetto della qualità di parte processuale nel relativo giudizio.

3.1.2. A tale riguardo, osserva il collegio che questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e intende in questa sede confermare, ha già affermato, in consapevole contrasto con suo precedente indirizzo (Cass. 1993/2749), che al legale rappresentante del minorenne adottando deve essere riconosciuta la qualità di parte nel relativo procedimento, in





quanto - attribuendo l'art. 313 c.c. (richiamato, come già ricordato, dall'art. 56, ult. comma, della legge 1983/184) la legittimazione ad impugnare la sentenza emessa in tema di adozione in casi particolari, oltre che all'adottante e al pubblico ministero, anche all'adottando, riconoscendogli la qualità di parte nel procedimento - <<la mancata indicazione in detta disposizione del legale rappresentante del minore trova evidente ragione nel rilievo che essa è stata dettata con specifico riferimento all'adozione di persone maggiorenni e quindi dotate di piena capacità processuale>>; tuttavia il necessario adattamento della norma al procedimento di adozione in casi particolari (determinato dalla scelta del legislatore di disciplinare l'impugnazione attraverso lo strumento del mero rinvio al codice civile) <<impone di ritenere, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori naturali titolari della potestà ovvero dal tutore, che la legittimazione ad impugnare spetti al legale rappresentante del minore, al quale va pertanto riconosciuta la qualità di parte>> (Cass. 2003/15485; cfr. Corte cost. 1999/401, in motivazione).

3.1.3. A tale riguardo non appare utile la distinzione tra l'esercizio dell'azione iure proprio e quella in nomine minoris. Infatti il fondamento della rappresentanza legale risiede nella assoluta incapacità del minore di esercitare i propri diritti, con la conseguenza che la cura degli interessi è completamente affidata ai genitori o al tutore; essi tuttavia non si limitano a esprimere e a rappresentare la volontà di un soggetto incapace, bensì esercitano la rappresentanza sulla base di un potere-dovere loro attribuito dalla legge e alla stregua di una propria valutazione circa l'utilità e la convenienza per il minore dell'atto o del negozio da compiere, senza alcuna





limitazione che non sia il perseguimento dell'interesse stesso del minore (cfr. Corte cost. 1999/401, in motivazione).

3.1.4. In conseguenza del riconoscimento della qualità di parte al legale rappresentante del minore adottando e alla luce delle considerazioni che precedono, non sono ammissibili limitazioni al potere d'impugnazione del genitore di detto minore, in relazione alla natura e al contenuto delle doglianze fatte valere, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata dalla Corte di merito, la quale erroneamente ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello della B.Z. sul presupposto che <<il><i contenuto del gravame, essenzialmente incentrato su motivi che</li> attengono alla persona dell'appellante>> confermava che la reclamante aveva agito iure proprio e non in qualità di rappresentante del minore. Invero, come già rilevato ancora dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza 1999/401, deve tenersi conto che l'art. 57, comma 1, n. 2, della legge 1983/184 impone espressamente al tribunale di verificare <<se l'adozione realizza il preminente interesse del minore>> e che <<tale finalità può raggiungersi solo attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga reclamo può dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione, giacché ogni vizio del procedimento può costituire un ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito del quale deve comprendersi anzitutto quello diretto ad ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto svolgimento del giudizio>>. Di conseguenza <<li>impugnazione con la quale si lamenti l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con cui si deduca un error in





procedendo non possono mai dirsi estranee all'interesse del minore>>.

- 4. Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo attinente al merito delle censure sollevate contro la sentenza di primo grado e non esaminate dalla Corte di appello, e all'enunciazione, ex art. 384, comma 1, c.p.c., del seguente principio di diritto, correlato al quesito posto a conclusione del primo motivo di ricorso: <<in tema di adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge 1983/184, come sostituito dall'art. 25 della legge 2001/149, il genitore naturale del minore adottando, anche se non affidatario, purché non decaduto dalla potestà di genitore, è legittimato a impugnare il provvedimento di adozione, quale rappresentante del minore, e in tale qualità assume veste di parte processuale nel relativo procedimento e può dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione, con riferimento a vizi sia di merito che di natura formale o processuale, in quanto l'impugnazione con la quale si lamenti la ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con cui si deduca un error in procedendo non possono mai dirsi estranee all'interesse del minore>>.
- 5. La causa va pertanto rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, sulla base del principio in precedenza enunciato, si pronuncerà sull'appello e regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

#### P.O.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.





Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.

Il consigliere estensore

Stefano Schiro

Il presidente

Maria Gabriella Luccioli

Mahielle luceil

E FINZONATIO DI CANCELLENIA (DI FINATIONA) CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositate in Gancelleria

il 25 GIU. 2008